

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, in particolare l'articolo 16 che prevede *“La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini”* e l'art. 35, legge 22 dicembre 1957, n. 1293 che disciplina l'irrogazione delle pene pecuniarie disciplinari;

VISTO il D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e, in particolare, l'art. 54 che prevede *“Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori”* e l'art. 94 che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della citata legge n. 1293/1957;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO l'articolo 62-quater commi 5 e 5 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotti dalla legge di stabilità del 2018.

VISTO, altresì, l'articolo 62-quater comma 7 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 secondo cui: *“Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, 291 ter e 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo della equivalenza di cui al comma 1 bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5 bis del presente articolo, le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942 n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1984 n. 50.”;*

VISTO, in particolare, che l'articolo 62-quater, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che *“La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati”;*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO, altresì, che all'articolo 62-quater, comma 5 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui: *“Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell’adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività.”*;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 92923/RU del 29 marzo 2021 con cui, ai sensi del citato articolo 62-quater comma 5 bis, sono state specificatamente disciplinate le modalità di vendita dei prodotti in parola da parte degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie;

CONSIDERATO che il citato art. 62-quater comma 5 prevede che possano *ex lege* effettuare la vendita dei generi di monopolio le *“rivendite di cui l’art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293”*;

CONSIDERATO che il legislatore, attraverso la disposizione di cui sopra, ha inteso, invero, far riferimento ai sistemi di vendita dei generi di monopolio individuati dall’art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 *-id est* rivendite e patentini - e che siffatta interpretazione risulta già stata effettuata per la vendita dei prodotti accessori, sottoposti – al pari dei prodotti liquidi da inalazione – ad imposta di consumo;

RITENUTO, peraltro, che i patentini, per espressa funzione *ex lege* stabilita, si caratterizzano per un rapporto di complementarità ed accessorietà rispetto alle rivendite, di cui di fatto ne costituiscono estensione;

RITENUTO, inoltre, che una tale soluzione si pone nella prospettiva di garantire una efficiente distribuzione sul territorio dei prodotti in parola attraverso una già definita rete di vendita al dettaglio (rivendite e patentini) caratterizzata da elevati standards in ordine ai requisiti dei soggetti abilitati alla vendita nonché alle misure a presidio della legalità della filiera distributiva anche a mezzo dei poteri di controllo ed ispettivi attribuiti a questa Agenzia;

CONSIDERATA, infine, la necessità di tutelare le esigenze di tutela della filiera legale e conseguentemente di contrastare il fenomeno del contrabbando e della vendita senza autorizzazione attraverso la previsione di idonei meccanismi atti a garantire la provenienza dei prodotti;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

1. I patentini di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono legittimati alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62 quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Articolo 2

1. I patentini possono approvvigionarsi dei prodotti liquidi da inalazione cui al precedente articolo 1, previo provvedimento di autorizzazione del competente Ufficio, esclusivamente presso la rivendita di aggregazione.

2. La rivendita di aggregazione è tenuta a rifornirsi dei prodotti di cui sopra nelle tipologie e nei quantitativi richiesti dal titolare del patentino nonché a praticare nei confronti di quest'ultimo un prezzo non superiore a quello normalmente praticato e secondo criteri di congruità quanto a prezzi e quantità.

3. Per l'acquisto dei prodotti il titolare del patentino deve compilare in duplice copia il modello allegato (U88PAT-PLI) al fine di garantire la tracciabilità degli ordini.

4. Il titolare della rivendita e il titolare del patentino sono tenuti, altresì, a conservare la predetta documentazione nonché la fattura atta a comprovare la cessione dei prodotti.

Marcello Minenna